

(N. 621-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 febbraio 1950
modificato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 ottobre 1950 (V. Stampato N. 1106)*

presentato dal **Ministro della Difesa**
(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 OTTOBRE 1950

Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

È istituito il Consiglio superiore delle Forze armate, organo consultivo del Ministro per la difesa.

Art. 2.

Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio nei casi previsti dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Quando il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, deve essere premessa la formula « udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate ».

Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

Art. 4.

Il Consiglio superiore delle Forze armate siede in riunione plenaria per le questioni che interessano più di una Forza armata; le questioni che riguardano una sola Forza armata vengono invece esaminate per sezione. All'uopo, il Consiglio è suddiviso in tre sezioni: Consiglio superiore delle Forze armate — Sezione Esercito, Consiglio superiore delle Forze armate — Sezione Marina, Consiglio superiore delle Forze armate — Sezione Aeronautica.

CAPO II.

Composizione del Consiglio superiore delle Forze armate.

Art. 5.

Sono membri ordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato Maggiore della Difesa o Segretario generale.

Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità relativa esercita le funzioni di Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare dal Sottocapo del rispettivo Stato maggiore;

c) i Segretari generali per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, i quali possono far-

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

CAPO II.

Composizione del Consiglio superiore delle Forze armate.

Art. 5.

Identico.

a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato Maggiore o Segretario generale.

Identico.

b) *identico.*

c) *identico.*

si rappresentare da un ufficiale generale addetto al proprio ufficio;

d) un generale di corpo d'Armata o di Divisione, un ammiraglio di squadra o di divisione e un generale di squadra aerea o di divisione aerea, con funzioni di Vice Presidenti di Sezione;

e) un generale di brigata o colonnello dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello e un generale di brigata aerea o colonnello pilota, con funzioni di relatori per gli affari militari;

f) un generale di brigata o maggior generale o colonnello dell'Esercito, un maggior generale o colonnello del Corpo del Genio navale o delle Armi navali e un maggiore generale o colonnello del Genio aeronautico, con funzioni di relatori per gli affari tecnici;

g) un ispettore generale o direttore capo divisione del Ministero della difesa, per ciascuna Forza armata, con funzioni di relatori per gli affari amministrativi.

Il Ministro, il Sottosegretario di Stato e il Capo di Stato Maggiore della difesa hanno diritto di partecipare alle riunioni.

Art. 6.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

a) i comandanti delle grandi unità terrestri, navali ed aeree;

b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) il comandante generale della guardia di finanza;

d) gli ispettori d'arma dell'Esercito e gli ispettori dei corpi del Genio navale, delle Armi navali e del Genio aeronautico;

e) i comandanti militari territoriali dell'Esercito, i comandanti in capo di dipartimento marittimo, i comandanti militari marittimi autonomi, i comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica;

f) il procuratore generale militare;

g) i direttori generali e gli ispettori generali capi servizio del Ministero della difesa;

h) i capi dei Corpi di sanità e di Commissariato, qualora non rivestano la carica di direttori generali;

d) il generale di corpo d'Armata, l'ammiraglio di squadra, il generale di squadra aerea più anziani che non rivestono le cariche di cui alle precedenti lettere a), b), c), con funzioni di vice presidenti di sezione;

e) *identico.*

f) *identico.*

g) *identico.*

Identico.

Art. 6.

Identico.

i) l'ispettore generale delle Capitanerie di porto;

l) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5°, i quali possono essere sostituiti da supplenti di pari grado.

Art. 7.

Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate sono composte dai membri ordinari e dai membri straordinari della rispettiva Forza armata.

Il procuratore generale militare, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato e i loro supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni.

Art. 8.

Il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, per le riunioni plenarie, ed i Presidenti di sezione, per le riunioni di sezione possono di volta in volta invitare, per dar parere, ufficiali delle Forze armate ed eventualmente funzionari delle Amministrazioni statali, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.

Art. 9.

Il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, i presidenti e i vice presidenti di sezione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

I membri ordinari relatori sono nominati con decreto del Ministro per la difesa.

Il consigliere di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro per la difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.

Art. 10.

I servizi di segreteria del Consiglio superiore delle Forze armate e delle sue sezioni sono disimpegnati da ufficiali e da funzionari civili del Ministero della difesa.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, per le riunioni plenarie, ed i Presidenti di sezione, per le riunioni di sezione, possono di volta in volta convocare, per dar parere, ufficiali delle Forze armate ed eventualmente funzionari delle Amministrazioni statali, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.

Art. 9.

Identico.

I membri ordinari relatori sono nominati con decreto del Ministro per la difesa su proposta del rispettivo presidente di sezione.

Identico.

Art. 10.

Identico.

CAPO III.

*Attribuzioni del Consiglio superiore
delle Forze armate.*

Art. 11.

Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate deve essere richiesto:

a) sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;

b) sulle clausole di carattere militare da includere nei Trattati e nelle Convenzioni internazionali;

c) sulle proposte da trasmettere al Ministero del tesoro per la formazione del progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario;

d) sugli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro per la difesa in materia di disciplina militare; di ordinamento delle Forze armate; di stato e avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali; di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;

e) sui programmi relativi agli armamenti terrestri, navali ed aerei ed ai grandi approvvigionamenti;

f) sulle caratteristiche programmatiche e sui progetti di nuove armi e navi, di nuovi aerei e mezzi bellici in genere;

g) sulle proposte di radiazione, alienazione di mezzi bellici e su quelle di radiazione di navi dal quadro del naviglio militare;

h) sulle proposte di costruzione, demolizione, alienazione, trasformazione di stabilimenti e di edifici militari, di opere fortificate, di basi navali ed aeree;

i) sui capitolati d'onere generali o particolari e sui progetti di contratti e transazioni nei casi in cui la legge di contabilità generale dello Stato prescrive il parere del Consiglio di Stato;

l) sui progetti, sulle invenzioni, sulle relazioni tecniche di qualunque natura presentati al Ministro, che rivestano notevole importanza;

CAPO III.

*Attribuzioni del Consiglio superiore
delle Forze armate.*

Art. 11.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

f) identico.

Soppresso.

m) sulle questioni attinenti alla produzione ed alla importazione od esportazione di materiali bellici e di mezzi navali ed aerei, in relazione alle necessità militari e civili.

Art. 12.

Il Ministro per la difesa può, di propria iniziativa o su proposta del Presidente o dei presidenti di sezione, sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo che non rientri fra quelle sopra elencate.

CAPO IV.

Funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate.

Art. 13.

Il Consiglio superiore delle Forze armate — in riunione plenaria — viene convocato di iniziativa del suo Presidente o su proposta dei presidenti di sezione.

I membri straordinari e i membri ordinari relatori sono invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni, a seconda della materia da trattare ed in eguale numero per ciascuna Forza armata.

Art. 14.

Le sezioni vengono convocate dal rispettivo Presidente. Questi invita alle riunioni i membri straordinari ed i membri ordinari relatori, in relazione alla materia da trattare.

Art. 15.

Il Consiglio superiore delle Forze armate delibera a maggioranza di voti e con votazione palese eseguita in ordine inverso di grado o di anzianità; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Hanno voto deliberativo i membri ordinari e straordinari.

Non hanno diritto a voto gli ufficiali, i funzionari e le personalità civili di cui al precedente articolo 8.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei membri

Soppresso.

Art. 12.

Identico.

CAPO IV.

Funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate.

Art. 13.

Identico.

I membri straordinari e i membri ordinari relatori sono convocati dal Presidente a partecipare alle riunioni, a seconda della materia da trattare ed in eguale numero per ciascuna Forza armata.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

ordinari e dei membri straordinari invitati alla riunione.

Il parere su ciascun affare è dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze in cui esso fu discusso.

Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze.

Il verbale è trasmesso al Ministro dal Presidente del Consiglio superiore o della sezione secondo che si riferisce a riunioni plenarie o di sezione.

CAPO V.

Disposizione transitoria.

Art. 16.

Il Consiglio dell'Esercito, il Consiglio superiore di Marina e il Consiglio superiore dell'Aeronautica sono soppressi.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono la carica di presidente dei predetti Consigli possono essere chiamati ad assumere la presidenza della Sezione della rispettiva Forza armata nel Consiglio superiore di nuova istituzione, anche se essi non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal precedente articolo 5, lettera a), ma comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età prescritti pel grado rivestito.

Disposizione finale.

Art. 17.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

CAPO V.

Disposizione finale.

Art. 16.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 17.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.